



CAMERA DI COMMERCIO
FROSINONE LATINA

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI



**ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
DELLE PROVINCE DI FROSINONE E DI LATINA**

- ANNO 2022 -



INDICE

ARTICOLO 1 - FINALITÀ	Pag. n.	3
ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ' DELL'AGEVOLAZIONE	Pag. n.	3
ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI	Pag. n.	3
ARTICOLO 4 - INIZIATIVE AMMISSIBILI	Pag. n.	3
ARTICOLO 5 - SPESE AMMISSIBILI	Pag. n.	4
ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	Pag. n.	4
ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE	Pag. n.	6
ARTICOLO 8 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	Pag. n.	7
ARTICOLO 9 - CONTROLLI	Pag. n.	8
ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO	Pag. n.	8
ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)	Pag. n.	9
ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI	Pag. n.	9
ARTICOLO 13 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY	Pag. n.	9



ARTICOLO 1 - FINALITÀ

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone Latina - di seguito Camera di Commercio – con il presente bando intende definire criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative di promozione economica organizzate dalle Associazioni di categoria/Consumatori delle province di Frosinone e Latina, ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione di contributi per eventi e iniziative promozionali organizzati da terzi”.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 400.000,00.
2. L'entità massima del contributo camerale è pari a 40.000,00 euro. Per essere ammessi al contributo le spese ammissibili devono comunque essere pari o superiori all'importo minimo di € 20.000,00.
3. Il contributo camerale non può superare il limite massimo del 50% delle spese ammesse e comunque la differenza tra spese ammesse sostenute ed entrate accertate a consuntivo, al netto dell'i.v.a. ove soggettivamente detraibile. Nella spesa ammessa a contributo potranno rientrare solamente quelle voci che siano chiaramente e specificatamente imputabili all'iniziativa.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - prorogare/riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda a valere sul presente bando le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di Commercio aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL ovvero organizzazioni imprenditoriali o associazioni dei consumatori di livello provinciale nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera, operanti nella medesima circoscrizione da almeno 3 (tre) anni.
2. Ogni potenziale beneficiario può presentare una sola istanza a valere sul presente bando; in caso di presentazione di più istanze è tenuta in considerazione solo la prima domanda pervenuta in ordine cronologico, considerando inammissibili le ulteriori domande.

ARTICOLO 4 - INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili, ai fini del presente bando, esclusivamente le iniziative di valenza provinciale o superiore di carattere specificatamente economico che abbiano evidenti e significativi riflessi diretti sull'economia locale o su suoi aspetti e/o componenti.
2. Sono comunque escluse dal contributo le manifestazioni a carattere religioso (ad es. feste parrocchiali e patronali), sociale (ad es. sagre locali), ricreativo, assistenziale o di beneficenza.
3. Le iniziative proposte sono ammesse a contributo sulla base del budget presentato e con le limitazioni di cui al precedente art.2, a seguito di procedura selettiva, effettuata in ordine cronologico di presentazione dell'istanza e fino all'esaurimento dei fondi a disposizione, sulla base dei criteri di cui al successivo art.7.



ARTICOLO 5 - SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente e strettamente imputabili alle iniziative proposte, documentabili attraverso fatture quietanzate (o fatture accompagnate da documentazione di avvenuto pagamento, per es. copia bonifico bancario) o documenti aventi forza probatoria equivalente, intestati al soggetto richiedente il beneficio camerale.
2. Sono considerate così ammissibili le spese di seguito indicate:
 - spese per il personale con contratto a tempo indeterminato/determinato o con altra tipologia contrattuale, utilizzato specificatamente per la realizzazione dell'iniziativa (sono escluse le spese riferite a viaggio, soggiorno e vitto);
 - spese di amministrazione/generali del soggetto richiedente (es. utenze, postali, di locazione ecc.) in misura non superiore al 25% delle spese ammissibili;
 - spese per servizi erogati da soggetti controllati/collegati/partecipati dai beneficiari dell'intervento camerale.Dette spese devono essere complessivamente previste in misura non inferiore al 20% e non superiore al 50% dell'importo complessivo ammissibile.
3. Il beneficiario dovrà comunque gestire in proprio le seguenti fasi operative: direzione, coordinamento e segreteria organizzativa.
4. Non sono considerate ammissibili:
 - le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
 - le spese di rappresentanza (es. omaggi, colazioni, soggiorno, buffet ed altre iniziative conviviali, gadgets, ecc.), salvo nel caso di iniziative rivolte alla valorizzazione di prodotti agroalimentari del territorio, nella misura in cui le stesse siano strettamente necessarie allo svolgimento dell'iniziativa;
 - le spese di investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata (ad es. acquisto computer, telefoni, fax, stampanti, gazebo ecc.);
 - le spese relative a consulenze/beni/servizi addebitate da imprese o professionisti che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il richiedente (per esempio, a titolo non esaustivo: legame di parentela con soci e/o amministratori e/o altre figure apicali all'interno del soggetto beneficiario del contributo camerale);
 - le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili ovvero quando l'iniziativa si configuri come un'attività commerciale;
 - le spese non documentabili.
5. Nel caso di iniziative volte all'internazionalizzazione delle imprese del territorio o allo sviluppo e promozione del turismo ovvero il cui svolgimento contempra l'organizzazione di seminari o convegni internazionali ovvero ancora nel caso di borse di studio, programmi di ricerca o di eventi sportivi o di iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale, le spese relative a viaggi, trasferimenti, ospitalità e soggiorno sono ammesse nella misura massima del 20%.
6. Per essere ammessi al contributo, le spese ammissibili devono comunque essere pari o superiori all'importo minimo di € 20.000,00.

ARTICOLO 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le istanze di ammissione al contributo devono essere inviate dalla casella di Posta Elettronica Certificata dei soggetti richiedenti e trasmesse esclusivamente quale allegato al messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it riportando in oggetto la dicitura "NOME ASSOCIAZIONE" - DOMANDA BANDO ASSOCIAZIONI 2022" dalle ore **12:00 del 12 dicembre 2022 alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023**. Saranno escluse le domande inviate prima o dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione



delle domande di ammissione al contributo. A pena di esclusione, ogni messaggio non potrà contenere più di una domanda.

2. La domanda, da presentare in marca da bollo da € 16,00, dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui al successivo comma 3 del presente articolo e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Le domande firmate da soggetto diverso dal legale rappresentante sono considerate irricevibili e non ne verrà attivato l'esame.
3. La domanda - disponibile sul sito camerale all'interno della news relativa al presente bando e resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.19,46,47,48 e 76 del D.P.R. n.445, del 28 dicembre 2000, deve essere presentata prima della data di inizio dell'iniziativa e dovrà contenere:
 - a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita i.v.a. del richiedente;
 - b) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, in cui siano messe in evidenza le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale, la tempistica e le modalità organizzative nonché i risultati attesi; detta relazione dovrà contenere, in particolare, esaurienti elementi informativi e conoscitivi con riferimento agli indicatori qualitativi e quantitativi individuati ai fini della valutazione di merito dell'iniziativa da parte della Commissione di cui al successivo art.7 del presente bando;
 - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa da redigere in forma analitica, evidenziando, tra le entrate, i contributi richiesti ad altri Enti pubblici ed organismi privati ed i proventi dell'iniziativa oltre che eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni/servizi o quote di autofinanziamento del promotore;
 - d) la misura del contributo richiesto alla Camera;
 - e) l'assicurazione che l'iniziativa sarà aperta a tutti i potenziali interessati;
 - f) le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo della Camera (logo camerale su inviti, materiale pubblicitario, ecc.);
 - g) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi/di valutazione e i documenti che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio;
 - h) la dichiarazione che l'iniziativa oggetto della richiesta di contributo è da considerarsi a carattere diffuso e si rivolge ad una generalità ampia di imprese non nominalmente individuabili in capo alle quali non può essere ricondotto un vantaggio economico specifico. In caso contrario, il contributo camerale assumerà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in merito agli aiuti di stato e sarà concesso in regime de minimis ai sensi dei Regolamenti n.1407/2013 o n.1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n.2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n.717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014). In tale ipotesi il soggetto richiedente dovrà indicare i dati relativi alle imprese coinvolte nell'iniziativa (denominazione, codice fiscale/partita i.v.a.) al fine di consentire alla Camera di Commercio l'adozione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Registro Nazionale Aiuti di Stato.
4. L'ammissione al contributo è comunque subordinata alla verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
5. Sono inammissibili le domande presentate da soggetti il cui legale rappresentante risulti iscritto nel registro dei protesti.
6. Per iniziative a titolarità congiunta, i richiedenti devono presentare un'unica istanza contenente l'indicazione del soggetto capofila a cui destinare il contributo camerale.
7. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC presso il quale il soggetto richiedente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia



sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda e deve essere coincidente.

8. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati.

ARTICOLO 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art.5, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123), secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'ufficio camerale competente, procede, pertanto, in ordine cronologico all'istruttoria amministrativo-formale della domanda al fine di accertare la completezza dei dati in essa contenuti. Ove necessario provvede alla richiesta, anche per le vie brevi, di elementi informativi o documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto a mezzo di posta elettronica con la fissazione di un termine di decadenza; decorso inutilmente tale termine le domande sono considerate inammissibili.
3. Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una valutazione di merito da parte di una Commissione, nominata dal Segretario Generale con proprio atto, composta da un Presidente e da due componenti, dipendenti della Camera di Commercio e/o esperti esterni nelle materie di cui trattasi, con l'obiettivo di valutare le istanze pervenute e redigere la graduatoria degli ammessi a contributo sulla base dei seguenti criteri qualitativi e quantitativi:

Iniziative e progetti con capacità di affermare una forte valenza identitaria del territorio	Alta	10
	Media	7
	Bassa	3
	Nulla	0
Iniziative e progetti con elementi innovativi per il settore/ambito di riferimento (qualità e creatività dell'idea progettuale)	Alta	10
	Media	7
	Bassa	3
	Nulla	0
Iniziative e progetti realizzati in sinergia con altri attori (Enti, Università, associazioni etc...) in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle iniziative previste	Alta	10
	Media	7
	Bassa	3
	Nulla	0
Iniziative e progetti promossi e divulgati attraverso piani di comunicazione efficaci e di qualità (es.strumenti digitali, guide, brochure, pubblicazioni, studi, video promozionali)	Alta	10
	Media	7
	Bassa	3
	Nulla	0

Saranno considerati non ammissibili i progetti che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 20 punti.

4. È facoltà della Commissione, per il tramite dell'Ufficio competente, richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria qualitativa della pratica con la precisazione che la mancata presentazione di dette integrazioni entro e non oltre 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta l'inammissibilità della domanda di contributo.
5. All'esito dell'istruttoria si approvano i seguenti elenchi con determinazioni dirigenziali che saranno pubblicati sul sito internet camerale sezione "Albo Online - Bandi, avvisi e altri atti



camerali” fino al 60° giorno successivo alla data di adozione delle suddette determinazioni:

- a) elenco delle domande ammesse e finanziabili (si precisa che l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;
- b) elenco delle domande non ammesse (per mancato superamento dell'istruttoria);
- c) elenco delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento del fondo a disposizione.

6. La pubblicazione degli elenchi avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
7. L'iniziativa finanziata deve avere inizio entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo ed il soggetto beneficiario deve dare comunicazione scritta sia della data di avvio che della data di conclusione.

ARTICOLO 8 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte del soggetto beneficiario e comunque successivamente all'esito dell'istruttoria della stessa.
2. La documentazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa (termine eventualmente prorogabile su richiesta motivata), o al più tardi entro 90 giorni dal termine ultimo di realizzazione delle attività fissato al 31/12/2023, dalla casella di Posta Elettronica Certificata dei soggetti richiedenti e trasmessa esclusivamente quale allegato al messaggio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC promozionedelterritorio@lt.legalmail.camcom.it riportando in oggetto la dicitura “NOME ASSOCIAZIONE” - RENDICONTO BANDO ASSOCIAZIONI 2021”. La mancata trasmissione della documentazione appresso indicata entro i termini indicati, senza giustificato motivo, è da intendersi come rinuncia al contributo:
 - a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano indicati i risultati positivi che essa ha determinato in conformità a compiti e funzioni camerali di cui all'art.2 della L. n.580/1993 e s.m.i. e dalla quale risulti l'avvenuta pubblicizzazione dell'intervento camerale;
 - b) il rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'entità dei contributi finanziari da Enti pubblici e da organismi privati;
 - d) i documenti di spesa in conformità all'art.5 del presente bando in originale o con certificazione di conformità all'originale e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che le fatture e/o i documenti di spesa riportati nella stessa, analiticamente descritti (emittente, debitore, numero, data, descrizione beni e/o servizi, imponibile, i.v.a., totale, mezzo di pagamento), si riferiscono esclusivamente all'iniziativa per cui è stato concesso il contributo. Sono ammesse solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio/negli esercizi di competenza delle attività progettuali;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non applicabilità della ritenuta d'acconto sul contributo concesso;
 - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, art.6, c.2, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla non detraibilità i.v.a.;
 - h) comunicazione relativa al conto corrente dedicato;
 - i) ogni altra dichiarazione richiesta dalla normativa vigente;
 - j) per le spese di personale sostenute dovrà essere prodotta: 1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/organismo richiedente che indichi i nominativi degli addetti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione del progetto, le relative mansioni, il periodo della prestazione e le ore individualmente lavorate, il relativo costo orario lordo e l'importo totale della prestazione; 2) copia conforme delle buste paga riferite al periodo dedotto in progetto. Per le spese generali diverse da quelle del personale



(utenze, affitti ecc.) è richiesta copia conforme dei relativi giustificativi di spesa riferiti al periodo dell'organizzazione/svolgimento dell'iniziativa.

Per i punti b, c, d, e, f, g, h, i, j si richiedono dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 19, 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. n. 445, del 28 dicembre 2000. La modulistica fac-simile sarà resa disponibile in tempo utile sul sito camerale all'interno della news relativa al presente bando.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore dell'iniziativa.

3. Pervenuta la documentazione, la stessa viene verificata in termini di completezza e contenuto; al termine dell'istruttoria (comprensiva della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva) si procede con l'emissione di atti di liquidazione da trasmettere all'ufficio Ragioneria ai fini dell'emissione del mandato di pagamento.
4. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessario acquisire chiarimenti e/o ulteriore documentazione in proposito, l'ufficio competente provvede a darne comunicazione, anche per le vie brevi, all'interessato, fissando un ulteriore termine perentorio di 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti deve intendersi quale rinuncia al contributo. Pertanto, in caso di mancato invio della documentazione richiesta, il dirigente competente provvede alla revoca della concessione e la conseguente cancellazione dell'impegno o del residuo di spesa.
5. E' previsto l'intervento della Giunta Camerale nei seguenti casi:
 - a) ove l'iniziativa realizzata si sia discostata parzialmente, nei contenuti, da quella preventivata;
 - b) su richiesta del beneficiario, qualora dal rendiconto emerga che le spese ammesse accertate siano inferiori a quelle ammesse a preventivo. Al riguardo, la Giunta, qualora riconosca la particolare rilevanza dell'iniziativa ai fini dello sviluppo dell'economia locale, potrà confermare l'importo concesso innalzando la percentuale del contributo camerale nei limiti del 70% delle spese ammesse rendicontate, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3, del presente bando; in caso contrario, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale in sede di liquidazione;
 - c) in caso di inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dalla Camera.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

1. La Camera di Commercio, successivamente alla concessione dell'agevolazione, si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando richiedendo chiarimenti, precisazioni, ulteriori informazioni e ogni documento utile a fornire elementi di valutazione.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - b) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 9 per cause imputabili al beneficiario;
 - c) esito negativo dei controlli di cui all'art. 9.
2. In caso di revoca del contributo già liquidato, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla comunicazione della revoca, l'importo del contributo percepito aumentato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di liquidazione e sino alla data di adozione del provvedimento di revoca, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
3. Resta salva la facoltà della Camera di Commercio di valutare nuovi casi di revoca, non previsti dal comma 1, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.



ARTICOLO 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della legge n.241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente bando di contributi è assegnato all’Area 1 - Servizi di Supporto e per lo Sviluppo della Camera di Commercio. Il Responsabile del procedimento è il titolare della Posizione Organizzativa “Promozione e sviluppo del territorio”, dott.ssa Loredana Pugliese.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non diversamente previsto nel presente bando, si applica il vigente “Regolamento per la concessione di contributi per eventi e iniziative promozionali organizzati da terzi”.

ARTICOLO 13 - NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina (di seguito indicata come Camera di Commercio o Titolare), con sede legale in Latina, Via Umberto I n.80, tel 0773/6721, email cciaa@frlt.camcom.it, PEC cciaa@pec.frlt.camcom.it, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo saranno trattati nel rispetto del suddetto Regolamento e del D.Lgs. n.196/2003 (c.d. “Codice Privacy”), come modificato dal D.Lgs. n.101/2018).
2. Finalità di trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art.6, par.1, lett. C del GDPR) di cui all’art.1 del presente bando. Tali finalità riguardano la gestione completa delle domande - comprese l’istruttoria e le verifiche sulle dichiarazioni rese - ai fini della liquidazione dei contributi. Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate. I dati forniti potranno altresì essere trattati per finalità di analisi per scopi statistici. Inoltre, il trattamento dei dati è basato sul consenso dell’interessato espresso per l’invio di comunicazioni relative alle attività istituzionali della Camera di Commercio.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal presente bando, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo e della corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per le finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio, anche da società del sistema camerale appositamente incaricate e nominate responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art.28 del GDPR. I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi degli artt.26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33. Nello specifico, con riferimento a tale ultimo adempimento, i soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri



dati identificativi e dell'importo del contributo concesso. Inoltre, i dati dei soggetti beneficiari richiesti dal presente bando e nel modello di domanda saranno trattati ai sensi dell'art.14 della legge 29 luglio 2015, n.115 per l'inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai fini della verifica del rispetto del de minimis. Resta fermo l'obbligo della Camera di Commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge. Per i dati acquisiti in modalità informatica attraverso software gestiti dalla società InfoCamere S.c.p.a. si fa rinvio alle misure in tal senso predisposte dalla società medesima, nel rispetto degli obblighi di conservazione legalmente previsti per le singole categorie di dati.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli artt.13, comma 2, lettere (b) e (d), e 14, comma 2, lettere (d) e (e) nonché degli artt.15,16,17,18 e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
 - a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) rivolgendosi al Titolare ovvero al Responsabile per la protezione dei dati;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art.79 del GDPR.
7. Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) ai sensi degli artt.37 e ss del Regolamento UE 2016/679 è Unioncamere, contattabile agli indirizzi PEC rp-d-privacy@lt.legalmail.camcom.it e rp-d-privacy@fr.legalmail.camcom.it